

COMUNE DI CERVIA
(Provincia di Ravenna)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' E SERVIZI A TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. N. 266/1991 E DEGLI ARTT. 13 E 14 DELLA L.R. N. 12/2005

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Cervia, presso la Residenza Municipale, P.za Garibaldi n. 1

TRA

Il Comune di Cervia, C.F. e P. IVA 00360090393, con sede in Piazza Garibaldi n. 1, rappresentato dalla Dott.ssa Daniela Poggiali, nata a Forlì il 26.05.1959, in qualità di Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al Cittadino, a ciò autorizzata a norma dell'art. 53 dello Statuto Comunale ed in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. _____ del _____

E

L'Organizzazione di volontariato _____

C.F. e P.IVA _____ iscritta all'Albo Regionale delle
Organizzazioni di volontariato, come da provvedimento
_____, con sede in _____,
Via _____ n. _____, rappresentata da
_____, nato/a _____ a
_____ il _____, residente a
_____ Via _____ n. _____, in qualità di
Presidente dell'Organizzazione stessa

PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue

**ART. 1
(Oggetto)**

La presente convenzione disciplina la collaborazione tra il Comune di Cervia e l'organizzazione di volontariato _____ (di seguito denominata per brevità "organizzazione") al fine di perseguire l'interesse pubblico alla tutela del benessere degli animali.

In particolare le parti collaborano per lo svolgimento di attività e servizi relativi:

- alla gestione del canile comunale sito in Cervia, via delle Ghiaine n. 186;
- al recupero, sul territorio comunale, di gatti feriti e di cani feriti, vaganti e randagi;
- alle attività di controllo, censimento e gestione delle colonie feline ubicate sul territorio comunale;
- alla gestione della pensione ad ore per cani presso il canile comunale.

Tutte le attività poste in essere in virtù della presente convenzione dovranno tener conto della natura di esseri senzienti degli animali.

Lo svolgimento delle attività dovrà ispirarsi in particolare ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi, recuperati o a pensione, nella scrupolosa osservanza delle norme generali vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione.

Le attività inoltre dovranno essere svolte in conformità al progetto presentato dall'organizzazione in sede di selezione pubblica, fatte salve eventuali variazioni, parziali e limitate e di natura non sostanziale, che potranno intervenire esclusivamente per motivate ragioni ed in accordo con l'Amministrazione comunale.

ART. 2 **(Osservanza della vigente normativa)**

L'organizzazione, nello svolgimento delle attività, è tenuta ad osservare e a far osservare al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali e gestione dei canili ed in particolare le norme di cui alla L. 14.08.91, n. 281, alla L. R. 07.04.2000, n. 27, alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1302/2013, al vigente Regolamento comunale per la gestione del canile, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 61/2004, a cui espressamente si rinvia (ALLEGATO 1), nonché le eventuali nuove disposizioni di legge o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione.

L'organizzazione inoltre dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che l'Ausl di Ravenna riterrà di impartire.

L'organizzazione infine è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro. In merito a quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, l'organizzazione si obbliga ad adottare le misure di prevenzione dei rischi interferenti di cui al Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) allegato alla presente convenzione (ALLEGATO 2).

ART. 3 **(Descrizione delle attività)**

ART. 3.1 Gestione canile comunale e pensione ad ore per cani

L'organizzazione si impegna a:

1. accudire gli animali custoditi, compresi i cani mordaci o particolarmente aggressivi, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione cibo nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Direttore Sanitario della struttura, somministrazione acqua potabile, somministrazione terapie, accurata pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi di prevenzione e rieducazione comportamentale);
2. garantire un servizio di ricezione, custodia ed assistenza diurna, notturna e festiva;
3. provvedere alla pulizia giornaliera dei box e della struttura (compresi i locali/uffici e l'ambulatorio veterinario) ed al mantenimento nel corso della giornata;
4. provvedere alla disinfezione della struttura, mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, secondo le modalità concordate con i Veterinari;
5. collaborare con il personale dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria della Ausl di Ravenna in ordine all'attivazione dei provvedimenti necessari per garantire la tutela del benessere degli animali ed il rispetto delle prescritte condizioni igienico – sanitarie;
6. provvedere a stipulare specifica convenzione con uno o più veterinari liberi professionisti, impegnandosi a comunicare i relativi nominativi all'Area di Sanità Pubblica Veterinaria di Ravenna e all'Amministrazione.

Fra i medici veterinari convenzionati dovrà essere individuato un "Direttore Sanitario", che dovrà provvedere alla gestione delle scorte di medicinali ed alla programmazione dell'attività di profilassi e degli interventi chirurgici. Al veterinario coordinatore competono le operazioni di carico/scarico dei farmaci e di compilazione del mod. 12 e l'istituzione presso l'ambulatorio del canile di un registro sul quale verranno annotate le visite effettuate dai veterinari in ossequio al protocollo sanitario che dovrà essere concordato con l'Ausl di Ravenna, come da punto 8 della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1302/2013.

Il veterinario dovrà comunque:

- compilare e firmare l'apposita scheda sanitaria;
 - controllare sempre al momento dell'inizio del turno, nell'apposito registro "Comunicazioni ai Veterinari", eventuali segnalazioni da parte degli operatori dell'organizzazione;
 - controllare nel registro infermeria eventuali nuovi ingressi ed effettuare la visita d'ingresso compilando dettagliatamente l'apposita scheda;
 - nel caso in cui il cane non sia microchippato o il tatuaggio non sia leggibile inserire, sempre all'atto della visita d'ingresso, il microchip;
 - compilare l'apposito registro delle terapie, segnalando farmaco, data di inizio terapia e posologia;
7. garantire l'esecuzione dei piani di controllo delle malattie trasmesse da vettori (es. Leishmania);
 8. individuare strategie al fine di utilizzare al meglio la capienza del canile, in considerazione sia delle caratteristiche strutturali sia degli aspetti comportamentali degli animali ospitati;
 9. attivare iniziative, anche in collaborazione con il Comune, a favore degli animali, perseguendo l'obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile ed il numero medio di presenze;
 10. collaborare nell'attività di adozione e affidò con un medico veterinario, in aggiunta agli operatori garantiti, esperto in medicina comportamentale;
 11. adoperarsi per ridurre la permanenza in canile, incentivando la pratica dell'adozione nello spirito della normativa vigente, in specie la L. 281/91 e la L. R. 27/2000. Le adozioni potranno essere effettuate da cittadini maggiorenni, che non abbiano subito condanne per reati di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali, che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali da affezione e che diano garanzie di buon trattamento, oppure da associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili, i cani ricoverati nella struttura, privi di tatuaggio o microchip, se, trascorso il periodo prescritto dalla data del ricovero, nessuno li abbia reclamati;
 12. presentare progettualità specifica per la gestione dei cani con problematiche comportamentali, presenti nel canile;
 13. disporre la soppressione dei cani ricoverati nella struttura, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87, 91 del D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320, esclusivamente in modo eutanasico e ad opera di un medico veterinario, nelle sole ipotesi di cani affetti da un grave male incurabile oppure di comprovata pericolosità;
 14. garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, cioè una corretta e immediata compilazione del registro di carico e scarico del canile, della modulistica relativa alla movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc.) e la compilazione delle schede anagrafiche ex art. 14 del Regolamento comunale per la gestione del canile;
 15. provvedere allo smaltimento, secondo la normativa vigente, delle salme degli animali deceduti;
 16. garantire l'apertura al pubblico per almeno 6 giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno 5 ore al giorno, da definire in accordo con il Comune. L'orario deve essere comunicato all'Area di Sanità Pubblica Veterinaria della Ausl

- di Ravenna ed esposto all'ingresso della struttura. Deve essere garantita la disponibilità per appuntamenti;
17. curare la buona tenuta della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature;
 18. assumere lo status di custode dell'immobile in gestione, rispondendone in caso di perdita o deterioramento, qualora non dimostri di non essere completamente estraneo alle cause del sinistro;
 19. non apportare alcuna modifica, miglioria, innovazione o addizione ai locali ed alla loro destinazione d'uso, o agli impianti esistenti alterandone lo stato, se i lavori non siano stati precedentemente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione comunale; in caso contrario è facoltà del Comune richiedere, senza alcun indennizzo, il ripristino dello stato dei luoghi alla riconsegna degli immobili;
 20. consentire l'accesso ai propri impianti al personale di Hera spa e di altra ditta, di cui verrà comunicato il nominativo, per l'effettuazione degli accertamenti e dei necessari controlli sui liquami scaricati, e provvedere ad effettuare quanto di sua competenza, in quanto soggetto presente in loco;
 21. essere referente e unico responsabile dell'operato del personale dipendente o volontario che collabori nelle attività, e sollevare l'Amministrazione da tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al personale e volontari incaricati;
 22. predisporre un piano di gestione delle emergenze, come da punto 17 della Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1302/2013;
 23. rispettare le Prescrizioni Ambientali allegate alla presente convenzione (ALLEGATO 3);
 24. comunicare tempestivamente all'Amministrazione fatti e situazioni rilevanti per lo stato del servizio;
 25. garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli adottanti gli animali custoditi presso il canile e il non rilascio di informazioni, dati, interviste sull'attività svolta per conto dell'Amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
 26. provvedere all'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria.

ART. 3.2 Recupero, sul territorio comunale, di gatti feriti e di cani feriti, vaganti e randagi

L'organizzazione si impegna a:

1. provvedere al recupero, di cani feriti, vaganti e randagi attraverso un servizio continuato (diurno, notturno e festivo), mediante personale formato o con comprovata esperienza.
2. provvedere inoltre al recupero in orario continuato (diurno, notturno e festivo), di cani e gatti incidentati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
3. garantire la reperibilità nella ricezione delle segnalazioni negli orari di chiusura del Comando di Polizia Municipale;
4. mettere a disposizione mezzi, attrezzature, personale idonei alla cattura dei cani vaganti e randagi sul territorio comunale;
5. provvedere al trasporto/trasferimento degli animali in caso di accertamenti e/o interventi sanitari non eseguibili nell'ambulatorio della struttura;
6. rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell'animale recuperato, provvedere alla riconsegna dello stesso e verificarne l'avvenuta iscrizione all'anagrafe canina;
7. provvedere ad attivare a proprie spese rapporti di collaborazione con strutture idonee al ricovero di gatti feriti.

ART. 3.3 Attività di controllo, censimento e gestione delle colonie feline ubicate sul territorio comunale

L'organizzazione si impegna a:

1. raccogliere le segnalazioni di intervento da parte della cittadinanza per il censimento delle colonie feline;
2. aggiornare il data-base esistente;
3. coordinare i contatti e le attività con l'Ausl di Ravenna;
4. catturare i felini e provvedere al loro trasporto presso il centro per la sterilizzazione ed ai trasporti successivi che si dovessero rendere necessari per il ricovero post-operatorio o per il reinserimento nelle colonie di provenienza;
5. monitorare la presenza delle colonie feline presenti nel territorio comunale;
6. assicurare custodia e accudimento, sotto forma di affido temporaneo, presso volontari, anche residenti in altri Comuni della Provincia, dei gatti che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 29 della L. R. 27/00, e che non possono essere inseriti presso strutture di ricovero dei gatti, in numero massimo di 10.

ART. 3.4 Pensione ad ore per cani presso il canile comunale

L'organizzazione si impegna a:

1. accogliere soli cani in regola con microchip, vaccinazioni e trattamento anti-pulci e zecche (se tale trattamento non è già stato fatto dai proprietari, sarà fatto al primo ingresso, a pagamento);
2. far sottoscrivere ai proprietari una dichiarazione di buona salute del cane, con indicazione del veterinario da chiamare in caso di necessità, a loro spese, o ricorso al veterinario del canile, sempre a loro spese;
3. garantire il funzionamento del servizio tutti i giorni di apertura del canile comunale, per almeno sei ore al giorno, in una fascia oraria da concordare con l'Amministrazione comunale;
4. utilizzare, per l'ospitalità dei cani, 4 box già presenti a fianco degli uffici del canile, che non possono essere occupati per periodi di tempo prolungati e che sono anche adibiti ad ospitare i cani recuperati che si presume vengano riconsegnati al legittimo proprietario entro 48 ore;
5. rilasciare ai fruitori apposite tessere da pagarsi anticipatamente e da spendere man mano che si usufruisce del servizio o prevedere modalità di pagamento alternative in accordo con l'Amministrazione Comunale;
6. pubblicizzare il servizio di pensione ad ore e utilizzare tutte le strategie necessarie a garantire un'alta qualità della permanenza degli animali in loco;
7. provvedere all'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria.

ART. 4

(Obblighi dell'Amministrazione comunale)

L'Amministrazione comunale si impegna a:

1. corrispondere il rimborso spese di cui al successivo art. 17;
2. sostenere le spese per le utenze (gas, acqua, luce) e per i canoni di depurazione;
3. provvedere alle manutenzioni straordinarie della struttura, definite come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.

ART. 5

(Sterilizzazioni)

Verranno definite con l'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Ausl di Ravenna campagne di sterilizzazione rivolte ai cani ospitati nella struttura comunale ed ai felini appartenenti alle colonie censite nel territorio comunale.

ART. 6 (Lista d'attesa)

Nell'eventualità in cui la struttura non sia in grado di accogliere prontamente nuovi cani, soprattutto se provenienti da rinunce alla proprietà, verrà istituita la lista di attesa di cui art. 24 del Regolamento comunale per la gestione del canile.

ART. 7 (Campagne di adozione)

L'organizzazione promuoverà campagne volte ad incentivare le adozioni dei cani ospitati presso il canile. Gli incentivi, da concordare con il Comune, potranno consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata, nella fornitura di alimenti oppure di buoni acquisto spendibili presso esercizi/negozi per animali convenzionati; non potranno invece mai consistere in contributi in denaro all'adottante.

ART. 9 (Tariffe)

Le tariffe in vigore per:

1. la permanenza giornaliera al canile di animali identificati;
 2. il rimborso forfettario previsto per la rinuncia di proprietà dell'animale e cessione dello stesso al Canile Municipale e l'accoglimento di cucciolate;
 3. il recupero cani;
 4. il costo del servizio di canile ad ore;
 5. eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20 della L. R. 27/2000, compreso il costo dell'identificazione con microchip se effettuata, e tariffe relative a vaccinazioni, antiparassitari, analisi filariosi o altre analisi
- dovranno essere esposte in apposita bacheca da collocarsi esternamente al locale di ricezione del pubblico.

Le tariffe indicate ai punti n. 1, 2, 3 e 4 sono approvate dalla Giunta Comunale su proposta dell'organizzazione e sono attualmente definite come segue:

1. permanenza giornaliera al canile di animali identificati: € 5,00;
2. rimborso forfettario previsto per la rinuncia di proprietà dell'animale e cessione dello stesso al Canile Municipale e l'accoglimento di cucciolate: € 350,00 (rinuncia proprietà), € 30,00 per il singolo cucciolo, € 100,00 per la cucciolata;
3. recupero cani: € 40,00;
4. costo del servizio di canile ad ore: € 5,00 al giorno (permanenza fino 4 ore), 10,00 al giorno (permanenza superiore a 4 ore).

Le suddette tariffe verranno incassate dall'organizzazione e reinvestite nelle attività oggetto della presente convenzione e quindi successivamente rendicontate nell'ambito di quanto previsto al seguente art. 10.

ART.10 (Rendicontazioni)

L'organizzazione deve comunicare mensilmente all'Anagrafe Canina i dati relativi ad animali e proprietari per quanto di sua competenza, trasmettendo, se necessaria, idonea documentazione.

L'organizzazione deve inoltre presentare all'Amministrazione una relazione annuale sull'attività svolta e sull'andamento della gestione. La relazione dovrà contenere anche la rendicontazione degli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe e dal rimborso delle prestazioni, secondo quanto stabilito all'art. 9.

A richiesta dell'Amministrazione, e comunque allo scadere della convenzione, l'organizzazione presenterà una relazione generale sui risultati conseguiti.

ART. 11 (Manutenzione della struttura)

L'organizzazione provvederà alla manutenzione ordinaria della struttura di ricovero e delle aree pertinenziali.

Per manutenzione ordinaria si intende il complesso di interventi di manutenzione riparativa e programmata volti a mantenere l'impianto in buono stato di efficienza e conservazione, con riferimento:

- alle strutture e ai manufatti;
- agli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, igienico-sanitario ecc.), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati e comprese tutte le opere necessarie a mantenerli in efficienza;
- ai beni di qualsiasi genere in dotazione alla struttura;
- all'area verde pertinenziale;
- a qualunque altra opera, accessorio o bene che costituisca di fatto una pertinenza della struttura.

L'organizzazione dovrà segnalare con tempestività al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

In caso di guasti improvvisi e di interventi imprevisi ed improcrastinabili, che comportino gravi rischi per l'incolumità e la sicurezza o per l'integrità della struttura, o la sospensione delle attività, l'organizzazione potrà, previa tempestiva segnalazione al Comune ed ottenuta specifica autorizzazione, intervenire direttamente avvalendosi di ditte specializzate nel settore d'intervento e richiedendo successivamente il rimborso delle spese sostenute, accompagnando la richiesta con una relazione dei lavori realizzati e delle relative ragioni tecniche.

E' a carico del Comune l'onere di adempiere agli obblighi previsti per l'esercizio e la manutenzione dell'impianto termico (pulizia degli impianti e dei filtri, accensione e spegnimento caldaia, manutenzione ordinaria impianto termico ecc...) ed alle verifiche periodiche.

ART. 12 (Personale impiegato)

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 4, della L. n. 266/1991, l'organizzazione svolgerà le attività avvalendosi in modo determinante e prevalente dei propri soci volontari, potendo ricorrere a prestazioni di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il personale impiegato – volontario o retribuito – dovrà essere in possesso di specifica formazione e aggiornamento per le attività di recupero, manipolazione e cura degli animali ospitati in canile, e dovrà essere dotato di idonee attrezzature per lo svolgimento dei compiti affidati e dei DPI eventualmente necessari.

L'organizzazione si impegna a comunicare all'Amministrazione comunale, prima dell'avvio delle attività, i nominativi dei volontari e degli operatori impiegati.

L'organizzazione garantisce che gli operatori svolgeranno le attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

ART. 13 (Coperture assicurative e contratti di lavoro)

L'organizzazione si impegna a:

- attivare a favore dei volontari inseriti nelle attività apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 266/1991;
- applicare nei confronti del personale dipendente i vigenti specifici contratti di lavoro, con riferimento al trattamento retributivo, normativo, previdenziale, assicurativo.

ART.14 (Responsabilità)

Ogni responsabilità per danni che possano derivare al Comune o a terzi (compresi gli utenti e gli operatori), a persone o a cose (compreso l'immobile sede del canile ed i beni in dotazione allo stesso) in relazione allo svolgimento delle attività o per cause ad esso connesse o conseguenti, è a carico dell'organizzazione.

L'organizzazione è pertanto tenuta a stipulare e a mantenere attiva per tutta la durata della convenzione un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con un massimale minimo di € 1.500.000.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima dell'avvio delle attività, affinché ne sia valutata l'idoneità.

La disponibilità della polizza non esonera l'organizzazione dalle proprie responsabilità, né dal rispondere, del tutto o in parte, di quanto non coperto dalla polizza stessa, avendo essa il solo scopo di ulteriore tutela.

Per quanto riguarda la copertura assicurativa incendio e rischi accessori per danni arrecati all'immobile, si precisa che lo stesso è assicurato a cura del Comune di Cervia contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e altri rischi accessori. La copertura assicurativa contempla la clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 C.C.) all'utilizzatore, per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. L'organizzazione a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune per danni a beni di cui sia proprietario o che detenga in uso o a qualsiasi titolo e, nel caso in cui intendesse stipulare una propria polizza incendio e rischi accessori per tali suoi beni, garantisce che la stessa sarà comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

ART. 15 (Vigilanza, controlli e verifiche)

Il Comune di Cervia potrà in qualsiasi momento eseguire e far eseguire controlli e verifiche al fine di accertare che le attività siano svolte con la dovuta diligenza e nel rispetto degli standards qualitativi di cui alla presente convenzione.

Le verifiche verranno eseguite anche mediante visite e sopralluoghi e comunque con le modalità che l'Amministrazione riterrà più opportune.

La vigilanza in merito agli aspetti sanitari verrà esercitata, ai sensi di legge, dall'Ausl di Ravenna.

ART. 16 (Continuità)

L'organizzazione garantisce che le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte con continuità e senza interruzioni, salvo cause di forza maggiore.

ART. 17 (Spese ammesse al rimborso)

L'Amministrazione comunale rimborserà all'organizzazione le spese di seguito indicate, sino ad un importo massimo pari ad € 95.350,00 annui (IVA esente ai sensi dell'art. 8 della L. n. 266/1991):

1. assicurazione di cui all'art. 13 della presente convenzione;
2. stipendi e/o compensi al personale dipendente od ai collaboratori impegnati nelle attività di cui alla presente convenzione, e relativi oneri riflessi;
3. rimborso delle spese sostenute dai volontari;
4. cibo e altri prodotti alimentari per gli animali presenti presso la struttura di ricovero e per i gatti affidati temporaneamente a volontari come previsto dall'art.3.3, punto 6, della presente convenzione;
5. farmaci, vaccini, materiale ambulatoriale;
6. convenzioni con i veterinari liberi professionisti;
7. convenzione con strutture di ricovero per gatti;
8. materiale per pulizia e disinfezione ed altro materiale d'uso;
9. materiale di cancelleria, stampati e prodotti informatici indispensabili allo svolgimento delle attività;
10. materiali e attrezzature ad integrazione della dotazione del canile; in caso di materiali e attrezzature durevoli, gli stessi, alla scadenza della convenzione, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione comunale;
11. interventi per la prevenzione della zanzara tigre;
12. interventi di derattizzazione e disinfestazione;
13. smaltimento rifiuti speciali sanitari;
14. spese manutenzione ordinaria;
15. spese relative all'utenza telefonica della sede del canile;
16. manutenzione, disinfezione e lavaggio automezzi;
17. spese per il carburante;
18. spese per la sicurezza, compresi gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure di prevenzione dei rischi interferenti di cui al DUVRI allegato.

Per essere ammesse al rimborso, tutte le spese dovranno essere attinenti alle attività svolte, nonché regolarmente documentate. La documentazione delle spese dovrà essere trasmessa al Comune a cadenza trimestrale, al fine di permettere il controllo e il monitoraggio della spesa in corso d'anno.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'organizzazione l'esecuzione di ulteriori attività che si rendessero necessarie in materia di tutela degli animali e controllo del territorio. In particolare l'Amministrazione potrà richiedere all'organizzazione di collaborare all'attivazione e gestione di strutture di ricovero e custodia per gatti e/o oasi feline.

Le attività aggiuntive verranno svolte a fronte di un rimborso spese preventivamente concordato tra le parti.

ART. 18 (Termini e modalità di pagamento dei rimborsi)

Il rimborso delle spese sostenute verrà effettuato in rate trimestrali anticipate pari al 25% del rimborso annuale previsto di € 95.350,00. Farà eccezione l'ultimo trimestre di ciascuna annualità, che verrà liquidato a saldo sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'annualità, secondo quanto previsto al precedente articolo 17.

I pagamenti relativi al saldo annuale avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa inerente l'ultimo trimestre dell'annualità di riferimento.

Il primo pagamento dovuto all'organizzazione avverrà entro 20 giorni dalla stipula della convenzione.

L'Amministrazione provvederà ai pagamenti previa verifica della regolarità contributiva, con le modalità di cui alla vigente normativa.

ART. 19

(Durata)

La presente convenzione ha durata biennale, con decorrenza dal 19 marzo 2017 e validità fino al 18 marzo 2019.

L'organizzazione è tenuta a consentire lo svolgimento delle attività promozionali e sociali già programmate dalla precedente gestione per la primavera/estate 2017. Su fa riferimento in particolare alle attività che coinvolgono le scuole e le strutture socio-assistenziali del territorio.

Alla scadenza della convenzione, è ammesso il rinnovo per un ulteriore biennio, su concorde volontà delle parti.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare la convenzione per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad un nuovo convenzionamento; l'organizzazione, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni, nonché a garantire il graduale passaggio delle consegne, per un periodo minimo di 15 giorni, ad eventuale altro soggetto.

E' facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione ovvero su proposta dell'organizzazione, stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.

ART. 20

(Risoluzione e recesso)

In caso di mancato o inesatto adempimento degli obblighi di cui al presente convenzione, il Comune procederà alla contestazione dell'inadempienza mediante comunicazione formale, assegnando un termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui le controdeduzioni non pervengano entro il termine predetto o non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, il Comune potrà applicare le penali di cui al successivo art. 21.

In caso di inadempienze gravi ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile, il Comune sarà legittimato a procedere ai fini della risoluzione della convenzione.

Per inadempienza grave si intende:

- qualsiasi inadempienza alla convenzione ripetuta per più di tre volte in un semestre;
- ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione delle attività che possa compromettere in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l'inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...).

La convenzione si intenderà risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione con raccomandata A.R. o PEC, nei seguenti casi:

- azioni, omissioni o ritardi che compromettano in modo grave la salute e il benessere degli animali ospitati, ripetute per più di tre volte;
- sospensione delle attività non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune;
- violazione del Codice di Comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e del Codice di comportamento del Comune di Cervia, in riferimento a quanto previsto al successivo art. 23;
- ogni altra grave inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto convenzionale, ai termini dell'art.1453 e segg. del Codice Civile.

Le segnalazioni di inadempienza potranno essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l'assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il canile.

Nei suddetti casi il Comune sarà tenuto a corrispondere soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate per le prestazioni eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità di cui al successivo art. 21 e le spese sostenute, nonché gli eventuali ulteriori danni conseguenti l'inadempimento.

Il Comune qualora in fase di esecuzione della convenzione si verifichino variazioni degli attuali presupposti generali e normativi aventi notevole e/o rilevante entità, o qualora lo impongano ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi all'organizzazione a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, senza che quest'ultima possa sollevare eccezioni ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

L'organizzazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell'erogazione delle somme dovute a seguito di rendicontazione, previa formale diffida. In tal caso all'organizzazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate.

ART. 21 (Penali)

Al di fuori delle ipotesi previste al precedente articolo 20, l'inosservanza da parte dell'organizzazione di clausole del presente convenzione o di disposizioni di legge o di regolamento vigenti, o di disposizioni dell'Ausl di Ravenna o dell'Amministrazione Comunale, comporterà l'applicazione di una penale da un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di €. 700,00 per ogni violazione contestata.

Le penali verranno detratte in sede di rimborso al momento del primo pagamento utile.

L'applicazione delle penali non esonera l'organizzazione dall'obbligo di risarcire l'eventuale maggior danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento e non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

ART. 22 (Divieti)

È fatto divieto di cedere a terzi la presente convenzione.

È fatto altresì divieto di sub-concedere a terzi la gestione del canile.

ART. 23 (Codici di comportamento)

L'organizzazione si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e nel Codice di comportamento del Comune di Cervia (disponibile sul sito internet istituzionale, sezione "Il Comune"), per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

ART. 24 (Controversie)

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra Comune e organizzazione, sia durante il periodo di durata della convenzione sia al termine della medesima, non risolte di comune accordo, è competente il Foro di Ravenna.
E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 25 (Spese)

La convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge 266/1991.
Ogni altra spesa od onere conseguente o derivante dalla stipula della convenzione è a carico dell'organizzazione.

ART.26 (Disposizioni finali)

Al termine della convenzione, l'immobile ed i relativi beni in dotazione di proprietà comunale, dovranno essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, come risultante da apposito verbale di consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in quanto applicabili.

ALLEGATI

1. Regolamento di gestione del canile comunale
2. DUVRI
3. Prescrizioni Ambientali